

NOTA UFFICIO SINDACALE

**NUOVI IMPORTI MASSIMI PER L'ANNO 2023
CIGO – CIGS - NASPI**

L'Inps ha comunicato gli **importi massimi per l'anno 2023 dei trattamenti di integrazione salariale**, (INPS circ. n. 14/2023).

L'art. 3, D.Lgs. n. 148/2015, come modificato dalla L. n. 234/2021 - legge di Bilancio 2022, prevede che, con effetto **dal 1° gennaio di ciascun anno**, l'importo di cui alla lett. b) del comma 5 del medesimo articolo 3, a decorrere dal 1° gennaio 2022 costituisce l'unico massimale del trattamento di integrazione salariale indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori, è **aumentato nella misura del 100%** dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (art. 3, cc. 5, 5-bis e 6, D.Lgs. n. 148/2015).

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE – CIGO - CIGS

Gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale in vigore dal 1° gennaio 2022 prescindono dagli importi delle retribuzioni mensili di riferimento.

L'**importo massimo mensile** del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 3, c. 5-bis, D.Lgs. n. 148/2015, in vigore dal **1° gennaio 2023** è indicato, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall'art. 26, L. n. 41/1986, pari attualmente al 5,84%, sono i seguenti:

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
1.321,53	1.244,36

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari a **1.352,19 €** per il 2023.

L'importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all'articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2023, **1.470,99 €**.

FIOM-CGIL NAZIONALE

Roma, 8 febbraio 2023